

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Centri - 80138 Napoli - Ufficio di Giustizia
tel. 0815511418 - fax 081 5510738
e-mail: camerapenale@gmail.com
<http://www.camerapenedinapoli.it/>

Le disposizioni emergenziali in materia di giustizia penale Il d.l. n. 137 del 2020 (c.d. Ristori) e n. 149 del 2020 (c.d. Ristori Bis)

Scheda di sintesi ed osservazioni

Le nuove disposizioni normative in materia di giustizia penale, approvate dal Governo al dichiarato scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, richiedono la massima attenzione da parte dei penalisti. Il riferimento è ai **decreti legge c.d. Ristori e Ristori Bis**.

Tralasciando la materia penitenziaria, tema sul quale la Camera Penale di Napoli è tempestivamente intervenuta prima con specifiche richieste ai Capi degli Uffici e poi con una propositiva lettera aperta al Guardasigilli, il focus deve essere puntato anzitutto sugli interventi che riguardano **processo a distanza** e **processo penale telematico**.

Per quanto riguarda il primo ambito, con l'**art. 23 del d.l. c.d. Ristori** (d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, pubblicato in G.U. in pari data) – che in rubrica genericamente evoca l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza da Covid-19¹ – sono state adottate disposizioni che interessano: **1)** indagini preliminari; **2)** udienze penali; **3)** giudizio di legittimità; **4)** deliberazioni collegiali.

Il decreto prevede che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, per il compimento di **atti di indagini preliminare** che richiedono una qualsiasi

¹ Deve ascriversi ad un evidente errore l'indicazione, nella rubrica dell'art. 23, del termine "COVID-19".

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Cenni - 80138 Napoli - Ufficio di Giustizia

tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

partecipazione personale², “poss(a)no avvalersi” di collegamenti da remoto (comma 2)³. È però prevista la facoltà del difensore dell’indagato di opporsi a tale modalità quando l’atto richieda la sua presenza. Il soggetto partecipante interviene comparendo presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza (attrezzato per il collegamento telematico). Il difensore partecipa mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Nel caso in cui l’atto preveda la partecipazione dell’indagato, deve essere assicurata la possibilità di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il comma 2 prevede anche espressamente che il giudice possa procedere con tali modalità all’assunzione dell’**interrogatorio di garanzia** di all’art. 294 c.p.p.

Con riferimento alle **udienze penali**, il decreto prevede in primo luogo che quelle pubbliche “poss(a)no celebrarsi **a porte chiuse**” (comma 3). Il regime della partecipazione è differenziato a seconda della tipologia di udienza e dello *status* del soggetto.

Per quanto riguarda il primo profilo, le udienze per cui è prevista la partecipazione (al di là del giudice)⁴ esclusivamente del pubblico ministero, delle parti private, dei difensori e degli ausiliari del giudice⁵ “possono essere tenute mediante **collegamenti da remoto**” individuati con provvedimento DGSIA (comma 5). È fatta espressa **esclusione** di tale disciplina rispetto alle **udienze istruttorie** destinate

² Sebbene la disposizione contenga un elenco di soggetti (indagato, persona offesa, difensore, consulenti, esperti), il generico riferimento finale alla partecipazione “di altre persone” rende la disposizione sostanzialmente omnicomprensiva.

³ In materia, la Giunta della Camera Penale ha formulato all’Ufficio della Procura della Repubblica di Napoli una specifica richiesta affinché venisse espressamente raccomandata la registrazione audio-video delle attività di indagine ‘da remoto’; sollecitazione raccolta, nel corpo della (già pubblicata) Circolare n. 11/2020, al numero 6 della lettera A), ancorchè con riferimento alla solo fonoregistrazione.

⁴ La disposizione non menziona espressamente il giudice, implicitamente presupponendo – deve ritenersi – che, in sua assenza, non possa celebrarsi alcuna tipologia di udienza penale.

⁵ La formulazione è declinata al negativo, selezionando le udienze assoggettate a tale regime mediante richiamo a quelle “che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice”. Non viene espressamente menzionato il giudice, evidentemente sottintendendo la sua immancabile presenza a qualsiasi tipo di udienza.

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Centri - 80138 Napoli - Via Giustiniani

tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

all'esame di testimoni, parti, consulenti o periti, nonché a quelle di **discussione** in giudizio ordinario e abbreviato; la medesima esclusione opera, in generale, per le **udienze preliminari e dibattimentali**, salvo **consenso delle parti** (comma 5, ult. periodo).

Dal punto di vista della **condizione soggettiva**, le persone a qualsiasi titolo **ristrette**⁶ partecipano a ogni tipologia di udienza, “ove possibile”, mediante videoconferenze o con “collegamenti da remoto” individuati con provvedimento DGSIA (comma 4). Le persone **libere** o sottoposte a misure cautelari non inframurarie partecipano alle udienze che si svolgono con collegamenti a distanza esclusivamente “dalla medesima postazione da cui si collega il difensore” (comma 5, quarto periodo)⁷. Tuttavia, per quanto riguarda l'**udienza di convalida “da remoto”**, la persona arrestata o fermata e il difensore “possono partecipare” anche dal più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza (comma 5, quinto periodo).

Altro profilo che merita di essere segnalato riguarda le postazioni del giudice e del suo ausiliario, che nel nuovo assetto regolamentare vengono ad essere potenzialmente dissociate. Ed infatti, mentre l'ausiliario deve partecipare all'udienza dall'ufficio giudiziario (comma 5, settimo periodo), il giudice può farlo anche da un luogo diverso (comma 7)⁸.

Terzo punto, **giudizio di legittimità**. Viene sostanzialmente riproposta ed estesa la disciplina derogatoria implementata già nella c.d. Fase 1 dell'emergenza, consistente nella trasformazione, come regola, dei modelli procedimentali della camera di consiglio partecipata (art. 127 c.p.p.) e dell'udienza pubblica (art. 614 c.p.p.) in quello della

⁶ Il riferimento è alle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate. La partecipazione a distanza costituisce la regola anche per quelli in custodia cautelare carceraria o detenuti “per altra causa”, nonché per i condannati detenuti; l'ultimo periodo del comma 4, infatti, abroga il comma 9 dell'art. 221 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, che subordinava al consenso delle parti la partecipazione mediante collegamento a distanza.

⁷ A differenza di quanto previsto dal comma 2 a proposito del compimento di atti di indagine preliminare, ove è esplicito il riferimento allo studio professionale del difensore, per quanto riguarda la partecipazione alle udienze non vi è alcuna indicazione in ordine al *locus*.

⁸ A tal fine la disposizione prevede una espressa deroga a quanto disposto, a proposito della presenza fisica del giudice nell'ufficio giudiziario, dall'art. 221 comma 7 d.l. n. 34 del 2020.

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Cenni - 80138 Napoli - Ufficio di Giustizia

tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

camera di consiglio non partecipata (art. 611 c.p.p.) e, dunque, in un modello caratterizzato da un **contraddittorio** meramente **cartolare** (comma 8). Così il Procuratore Generale spedisce a mezzo pec le sue conclusioni scritte entro il quindicesimo giorno antecedente l'udienza, mentre i difensori delle altre parti – che ricevono le predette conclusioni a mezzo pec a cura della cancelleria della Corte – possono presentare, a loro volta, conclusioni scritte da trasmettere a mezzo pec entro il quinto giorno precedente l'udienza. La deliberazione da parte del collegio avviene con collegamenti da remoto e il dispositivo della decisione viene comunicato alle parti⁹.

La trasformazione del modulo può essere inibita da una espressa “**richiesta di discussione orale**” avanzata da una delle parti private (a mezzo di difensore abilitato) o dal Procuratore Generale. La richiesta deve essere presentata, a mezzo pec, entro il termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza (comma 8, quinto periodo)¹⁰.

Infine, l'art. 23 prevede, in generale, che, nei procedimenti penali (oltre che civili), le **deliberazioni collegiali** in camera di consiglio “poss(a)no essere assunte mediante **collegamenti da remoto**” individuati e regolati con provvedimento DGSIA. In tal caso, si stabilisce, con espressa norma interpretativa suppletiva, che il luogo (*recte*, i luoghi) da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge (comma 9). La disposizione stabilisce un rapporto di corrispondenza univoca tra le modalità di svolgimento delle udienze di discussione e quelle della fase deliberativa: se la discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, si è svolta in modalità ‘in presenza’¹¹, la deliberazione avviene alla stessa stregua e, dunque, il comma 9 non trova applicazione.

⁹ La disposizione non specifica la modalità di comunicazione, ma non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che essa avvenga a mezzo pec.

¹⁰ Dal punto di vista intertemporale, le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai procedimenti con udienza già fissata in data cadente entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto. Inoltre, è prevista una disposizione transitoria in virtù della quale, **per i procedimenti con udienza ricadente tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore, il termine per formulare richiesta di discussione orale è di dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto.**

¹¹ Precisamente l'ultima parte del comma 8 si riferisce alle udienze di discussione finale “svolte senza il ricorso a collegamento da remoto”.

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Centri - 80138 Napoli - Ufficio di Giustizia

tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

L'art. 24 del d.l. c.d. Ristori è invece dedicato al **processo penale telematico**. Le disposizioni sono dettate per la “semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze” durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In linea di massima è previsto un regime differenziato a seconda dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito e della tipologia di atto processuale. Le due diverse modalità di deposito previste sono: **1) deposito telematico** in senso stretto, tramite il portale del processo penale telematico; **2) deposito a mezzo pec**.

Per il deposito, presso gli uffici di Procura, di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-*bis* c.p.p. (sub-fase di conclusione delle indagini preliminari) è prevista, quale esclusiva modalità quella attivabile (sostanzialmente con una procedura di *upload*) dal **portale del processo penale telematico** individuato da provvedimento DGSIA. In tal caso il deposito si intende perfezionato al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema informatico ministeriale (comma 1).

L'art. 24 riserva a successivi decreti ministeriali la selezione di ulteriori atti per cui sarà implementato il deposito telematico in senso stretto (comma 2).

Per quanto riguarda, invece, la categoria residuale di “tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati” diversi da quelli indicati in precedenza (ad es. liste testimoniali, istanze *de libertate*, etc.), destinati a qualsiasi ufficio giudiziario, è prevista la facoltà (“è consentito”) di “deposito con valore legale **mediante posta elettronica certificata**” spedita **da un indirizzo risultante dal ReGIndE** (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici)¹² (comma 4). **L'inoltro deve essere effettuato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica individuati con apposito provvedimento DGSIA**. Ciò significa che, per acquisire valore legale, non possono essere utilizzati gli indirizzi precedenti già diffusi, in questo periodo, in ossequio a quanto previsto dai provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici giudiziari. Il provvedimento DGSIA,

¹² Si vedano le definizioni contenute nel provvedimento DGSIA dell'11 maggio 2020, contenente le disposizioni previste dal comma 12-*quater*.1 dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Centri - 80138 Napoli - Giustizia

tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

emanato il 9 novembre 2020, oltre a recare in allegato l'indirizzario degli uffici giudiziari, indica il **formato dell'atto** (PDF c.d. nativo, ossia non frutto di scansione), le **tipologie di firma ammessa** (PAdES e CADES), oltre alcuni limiti dimensionali per allegati e singole comunicazioni¹³.

È bene sottolineare che, mentre il deposito telematico in senso stretto degli atti indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 24 deve avvenire obbligatoriamente con tale modalità, per quanto riguarda il deposito a mezzo pec per gli atti di cui al comma 4, esso costituisce una modalità facoltativa.

Non vi è dubbio che le modifiche introdotte in tema di deposito telematico/elettronico vadano salutate con favore; del resto l'Avvocatura penale spinge da tempo in tale direzione. Tuttavia, un problema operativo potrebbe porsi con riferimento al deposito telematico per le prevedibili difficoltà connesse al primo utilizzo del portale. **In questa prospettiva, evidentemente, sarebbe auspicabile un (temporaneo) regime di doppio binario**, che consentisse, in una prima fase, la possibilità di ricorrere in alternativa al deposito mediante inoltro di pec anche per gli atti di cui ai commi 1 e 2, come all'epoca previsto in occasione della introduzione della disciplina del PCT, preceduta da un lungo periodo di 'sperimentazione'¹⁴. Sul punto, anche raccogliendo le sollecitazioni formulate in tal senso dalla Giunta della Camera Penale di Napoli, l'U.C.P.I. ha sottoposto la questione

¹³ Si veda il **Provvedimento 9 novembre 2020 Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, reperibile sul portale (si vedano i primi due files allegati)**. Sul punto, si segnala anche la successiva nota del 9 novembre 2020 del Procuratore del Repubblica presso il Tribunale di Napoli avente ad oggetto *"disposizioni per la semplificazione dell'attività di deposito atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"* (si veda il **terzo file allegato**), dettata al solo fine di razionalizzare organizzativamente l'utilizzo degli indirizzi pec aventi (tutti) valore legale relativi alla Procura di Napoli.

¹⁴ Cfr. d.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, che disciplinava il PCT con regime facoltativo e alternativo al processo civile "cartaceo", il D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e, infine, gli artt. 44 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 e 16-bis d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, che hanno reso obbligatorio il PCT.

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Centri - 80138 Napoli - Ufficio di Giustizia

tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

all'attenzione della Commissione Giustizia del Senato nel corso delle consultazioni in sede di conversione del d.l. n. 137 del 2020¹⁵.

Il pacchetto di disposizioni allocato negli artt. 23 e 24 è entrato in vigore in data 29 ottobre 2020¹⁶ e ha un orizzonte temporale attualmente fissato al **31 gennaio 2021**. Tuttavia occorre segnalare che, dal punto di vista della tecnica normativa, il Governo ha optato per un rinvio mobile, ancorando la vigenza delle disposizioni emergenziali alla scadenza del termine di cui all'art. 1 d.l. 25 marzo 2020 n. 19¹⁷; ciò comporta che, manipolando il termine previsto in tale articolo, si otterrà l'automatico effetto di prolungarne la vitalità.

Venendo al **d.l. 9 novembre n. 149, c.d. Ristori Bis** (pubblicato in G.U. in pari data), va subito detto che in esso è stata improvvidamente – e senza preventivo confronto con l'Avvocatura – inserita una modifica al **giudizio di appello penale** in grado di trasformarlo in una procedura meramente cartolare e sono state implementate nuove **fattispecie sospensive dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare**.

L'**art. 23** del decreto è dedicato alla “**decisione dei giudizi penali di appello** nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il modello ricalca il paradigma emergenziale del giudizio di legittimità sperimentato già in Fase 1 e ora riproposto, sempre con riguardo a tale giudizio, con l'art. 24 comma 8 d.l. c.d. Ristori (vd. *supra*). È così previsto che, “per la decisione

¹⁵ Cfr. “Note scritte a A.S. 1994 – D.D.L. di conversione del decreto-legge n. 137/2020”, consultabile sul sito ufficiale dell'Unione.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 35 d.l. n. 137 del 2020 il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (28 ottobre 2020).

¹⁷ Cfr. d.l. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, in l. 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il termine di cui all'art. 1 è agganciato alla durata dello stato di emergenza, che, come noto, è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e già prorogato due volte.

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Centri - 80138 Napoli - Via Giustiniani

tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado”, la corte di appello proceda secondo il modulo della **camera di consiglio “non partecipata”, con contraddittorio meramente cartolare** (comma 1). Il pubblico ministero formula conclusioni scritte da trasmettere via pec¹⁸ alla cancelleria della corte entro il decimo giorno precedente l’udienza. A cura della cancelleria l’atto viene inviato “immediatamente”, sempre a mezzo pec, ai difensori delle altre parti, i quali possono presentare conclusioni scritte, da trasmettere a mezzo pec (o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili dal DGSIA)¹⁹ alla cancelleria della corte entro il quinto giorno antecedente l’udienza (comma 2). Per la deliberazione, l’art. 23 rinvia alle modalità ‘a distanza’ regolamentate dal recente art. 23 comma 9 del d.l. c.d. Ristori (vd. *supra*) (comma 3).

Anche in questo caso sono previste delle fattispecie che ripristinano, per così dire, il regime ordinario. In particolare, non si procede con il modello ‘non partecipato’ in due casi e, segnatamente, qualora: **1)** una delle parti o il pubblico ministero avanzino domanda di discussione orale; **2)** l’imputato manifesti la volontà di comparire (comma 1). La richiesta delle parti di discussione orale e la richiesta dell’imputato di partecipare all’udienza devono essere formulate per iscritto e trasmesse a mezzo pec entro quindici giorni liberi prima dell’udienza. La seconda viene avanzata a mezzo del difensore (comma 4)²⁰.

È inoltre prevista una **clausola di salvezza**. Non si procede con la modalità decisionale ‘semplificata/cartolare’ nei “casi di **rinnovazione dell’istruzione**

¹⁸ Precisamente, per quanto riguarda le modalità di invio telematico, l’art. 23 co. 2 d.l. Ristori Bis rinvia all’art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

¹⁹ In questo caso, infatti, per le modalità di trasmissione l’art. 23, comma 2, d.l. Ristori Bis rinvia all’art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 (d.l. c.d. Ristori).

²⁰ Dal punto di vista intertemporale, le disposizioni di cui all’art. 23 non si applicano ai procedimenti con udienza già fissata in data cadente entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto (24 novembre 2020). Inoltre, è prevista una disposizione transitoria in virtù della quale, **per i procedimenti con udienza ricadente tra il sedicesimo e trentesimo giorno dall’entrata in vigore, il termine per formulare richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza è di cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto e, pertanto, esso scade in data 14 novembre 2020.**

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Cenni - 80138 Napoli - 80138 Napoli

tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

dibattimentale". A prescindere dalle censure di carattere generale sulla scelta governativa che verranno sviluppate più avanti, occorre subito segnalare la criticità rappresentata dalla formulazione dell'inciso, atteso che esso non chiarisce se la decisione in camera di consiglio non partecipata sia impedita anche dalla mera circostanza che l'appellante abbia formulato istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 581 co. 1 lett. c) c.p.p. ovvero solo dall'ipotesi in cui il giudice d'appello abbia deciso di disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 603 c.p.p. Qualora si optasse per la seconda ipotesi, al di là della relativa palese iniquità, resterebbe in ogni caso priva di qualsiasi disciplina la deliberazione collegiale in ordine alla rinnovazione.

L'**art. 24** del decreto Ristori Bis sancisce la **sospensione dei giudizi penali** quando l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso giustificata dalle restrizioni ai movimenti per quarantena o isolamento fiduciario quali misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 1). Sul modello di quanto previsto dall'art. 159 co. 1 n. 3) c.p. per l'impedimento delle parti e dei difensori, il decreto prevede che l'udienza non possa essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle predette restrizioni (comma 2).

Durante il tempo del rinvio sono **sospesi i termini di prescrizione del reato** e quelli di **durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p.** Tuttavia, per quanto riguarda l'estensione temporale della sospensione, il decreto pone un paletto: nel caso in cui il differimento ecceda il limite dei sessanta giorni, gli effetti sospensivi sui termini di prescrizione e cautelari si protrarranno per il tempo della restrizione anti-COVID aumentato di sessanta giorni, non oltre (comma 2).

Per quanto riguarda specificamente i **termini di custodia cautelare**, nel computo di quelli **c.d. finali** di cui all'art. 304 co. 6 c.p.p. non si tiene conto dei periodi di sospensione di nuovo conio, salvo che per i **termini c.d. complessivi**. Dunque, tali segmenti temporali non possono essere presi in considerazione ai fini del superamento dei termini finali di fase (comma 3).

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Cenni - 80138 Napoli - 80138

tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

Anche per gli artt. 23 e 24 del d.l. c.d. Ristori Bis opera, almeno sulla carta, la stessa *dead-line* del **31 gennaio 2021**. La formulazione normativa utilizzata è la medesima adottata per il d.l. Ristori (vd. *supra*) e va, dunque, rimarcata la possibilità di procrastinarne agevolmente l'ambito temporale. Il decreto è **entrato in vigore in data 9 novembre 2020**²¹.

È bene chiarire subito che le disposizioni derogatorie afferenti la disciplina delle udienze penali e delle deliberazioni previste dall'art. 23 del primo decreto 'Ristori' devono ritenersi connotate dalla loro imprescindibile e non negoziabile temporaneità e stretta finalizzazione al superamento dell'emergenza pandemica tuttora in corso.

Ed è esattamente in questo senso che riteniamo vada letto il documento siglato dalla Unione delle Camere Penali Italiane con alcune importanti Procure della Repubblica italiane. Peraltro tale documento, se da un lato suggeriva l'utilizzo delle modalità a distanza limitatamente ad alcune tipologie di udienza (convalida di arresto e fermo; collegamento a distanza dei soli condannati detenuti per le udienze dinanzi alla magistratura di sorveglianza; udienze camerali di archiviazione, di patteggiamento e di messa alla prova in fase di indagini, dei procedimenti di esecuzione), **ribadiva con estrema chiarezza la "intangibilità del principio dell'oralità, cardine della formazione in contraddittorio della prova nel processo penale"** e la precarietà delle **modifiche derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria "per il tempo strettamente necessario al superamento della fase acuta" dell'emergenza epidemiologica**²².

Per l'Avvocatura non possono esservi dubbi. L'Aula di giustizia è l'ontologia del processo accusatorio, in quanto unico luogo idoneo ad assicurare quella completa ed

²¹ Ai sensi dell'art. 32 d.l. n. 149 del 2020 il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in G.U. (9 novembre 2020).

²² Cfr. Documento 27 ottobre 2020 recante "Proposte per assicurare livelli di efficienza degli Uffici giudiziari e la tutela dei diritti di difesa nel tempo della pandemia. Il confronto tra i Procuratori della Repubblica e l'Unione delle Camere Penali Italiane, consultabile sul sito dell'UCPI.

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Centri - 80138 Napoli - Giustizia

tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

efficace dialettica tra le parti, dalla quale la Costituzione fa dipendere l'affidabilità dell'accertamento ed il corretto esercizio della giurisdizione.

Dunque, tutti i penalisti sono chiamati ad osteggiare con risolutezza qualsiasi tentativo di stabilizzazione della predetta disciplina eccezionale, che rischi di favorire la deriva giustizialista che ormai da anni condiziona la politica normativa in materia di processo penale, con la correlata e inaccettabile erosione delle garanzie individuali, alla quale si accompagna una concezione 'impiegatizia' della funzione giurisdizionale.

Deriva, che oggi tenta di profittare della drammatica congiuntura per realizzare modifiche 'eversive' del sistema processuale, nel malcelato intento di emarginare definitivamente la difesa in nome di un frainteso concetto di 'efficienza', del tutto disancorato e disinteressato all'affidabilità dell'accertamento giurisdizionale, e nel quale l'imputato *in vinculis* è fisicamente allontanato dal 'proprio' Giudice.

Né è una conferma l'inaccettabile stravolgimento del giudizio di appello perpetrato con l'art. 23 del decreto c.d. Ristori Bis. Il principio di continuità della giurisdizione, nemmeno nell'eccezionalità del momento, può soverchiare i cardini del giusto processo, e determinare un radicale mutamento del modello processuale, obliterando l'oralità di un grado di giudizio²³.

D'altra parte, non può sfuggire la sintonia tra questo intervento radicale e il disegno di legge in materia di giustizia penale attualmente all'esame del Parlamento. Quel testo prevede infatti, in funzione di smaltimento dell'arretrato e di 'efficientamento' del giudizio di appello, un procedimento di competenza della corte di appello in composizione monocratica per i casi nei quali si sia proceduto a citazione diretta *ex art. 550 c.p.p.* e un correlato rito camerale non partecipato²⁴.

²³ A tale riguardo, non possono che condividersi in pieno le dure osservazioni critiche contenute nel documento della Giunta UCPI dell'8 novembre 2020, consultabile sul sito dell'Unione.

²⁴ Cfr. d.d.l. n. C-2435, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello", in particolare l'art. 7, comma 2, lett. f) e g). Da segnalare che la lett. h) del medesimo articolo prevede il rito camerale non partecipato a richiesta di imputato o suo

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Cenni - 80138 Napoli - 80138 Napoli
tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

Non è un caso.

La disciplina emergenziale del giudizio di appello delineata nell'art. 23 d.l. c.d. Ristori Bis è una scelta normativa 'eretica', sulla quale riteniamo non ci possa essere alcuna negoziazione (neanche in prospettiva di evitare mali peggiori).

Altrettanto inaccettabile è l'introduzione di una nuova fattispecie sospensiva dei termini di prescrizione e cautelari. Ancora una volta si scaricano sull'imputato le situazioni di stasi processuali a lui non ascrivibili. E che si tratti dell'ennesima tossica manipolazione degli equilibri del sistema lo si desume agevolmente rilevando come, dal punto di vista tecnico, il Governo abbia impropriamente mutuato il paradigma della sospensione dei termini prescrizionali e cautelari costruito per il caso di rinvio del procedimento per impedimento dell'imputato e del difensore. Se l'assenza della fonte dichiarativa da escutere, ordinariamente, non produce alcun effetto sospensivo, perché essa, se dovuta a restrizioni anti-COVID, dovrebbe invece congelare il decorso dei termini prescrizionali e (soprattutto) cautelari?

E siamo, poi, costretti ad assistere al paradosso del rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore sottoposto a quarantena o a isolamento fiduciario laddove sia possibile il collegamento a distanza²⁵.

Le ultime involuzioni del processo penale impongono una severa riflessione retrospettiva. Il c.d. efficientismo corrompe, ormai, qualsiasi riforma della giustizia penale. Ma l'efficientismo non nasce oggi, e non è solo una ideologia che anima le forze politiche. È anche un approccio culturale alla Giustizia, che sembra pervadere la giurisdizione. Si pensi alle Sezioni Unite Bajrami 2019, Galtelli 2016, Maresca 2015, all'orientamento in materia di nullità fondato sul c.d. pregiudizio effettivo, alla giurisprudenza sul c.d. abuso del processo. E l'elenco sarebbe ancora molto lungo.

Per questo ci impegneremo senza sosta e sin d'ora chiediamo a Tutti i Colleghi di scoraggiare qualsiasi latente volontà, giudiziaria e/o legislativa, di stabilizzazione

difensore nei casi in cui si proceda in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 c.p.p.: chiaro segnale della volontà di incentivare e stabilizzare tale modulo semplificato.

²⁵ SPIGARELLI V., *Avvocato in quarantena chiede rinvio udienza: il giudice rifiuta*, su *Il Riformista*, 30 settembre 2020.

Camera Penale di Napoli



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Centro Direzionale - Piazza Centi - 80138 Napoli - Ufficio di Giustizia

tel. 0815511418 - fax 081 5510738

e-mail: camerapenale@gmail.com

<http://www.camerapenedinapoli.it/>

della predetta disciplina, 'pretendendo', ogni qual volta sia consentito, che il processo si svolga in Aula.

Il giusto processo va difeso. Ora!

La Giunta della Camera Penale di Napoli